

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



LA FOENERATIO TRA REALTA' E METAFORA Giuseppe Giliberti

Abstract

[*Foeneratio* between reality and metaphor] Cato's *De agri cultura* begins with a memorable praise of *agricolae* who are morally superior to businessmen and, above all, to the despicable *foeneratores*. Yet Cato, like his rich fellow citizens, invested also in trade and in loans at interest. In fact, a good *paterfamilias* was expected to place his money in *foenora* if there was no convenient occasion to buy real estates. The contrast between the archaic ideology of Roman landowners and the rational criteria they adopted in administering their properties is impressive. This phenomenon reveals itself with particular evidence in the very structure of the transaction called '*foeneratio*', i.e. the loan at interest. As Seneca illustrates in his *De beneficiis*, a *foenus* is somehow the 'perversion' of a *mutuum* which, in legal terms, is a gratuitous contract originally meant to benefit friends and relatives. This is the reason why the *foeneratio* was largely used in Latin literature as a metaphor of greediness and self-interest in the disguise of generosity and kindness.

Key Words:

Stipulatio, usurae, kalendarium, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum

Vol. 4 (2017)





La *foeneratio* tra realtà e metafora

Giuseppe Giliberti*

1. L'ideologia della terra

La superiorità morale dell'attività agricola rispetto a tutte le altre forme di produzione della ricchezza è un *topos* ricorrente nella letteratura romana di ogni epoca. Il panegirico del *bonus agricola*, contenuto all'inizio del manuale di Catone, ne è forse il più famoso esempio¹. Nel *De agri cultura*, il *paterfamilias* impegnato nella *villa rustica*, con i propri figli e schiavi, viene presentato come il modello del buon cittadino e valoroso soldato.

Cato, *De agri c.*, praef.: *Et interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item fenerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli: quanto peiorem civem existimarint feneratorem quam furem, hinc licet existimarer; et virum bonum quom laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum: amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur. Mercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum: at ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur, minimeque indiviosus, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt...*

L'agricoltura - dice Catone - è di per sé indice di solidità economica e di sani principi. Essa offre un "*pius quaestus*" ed una considerazione sociale che attività pericolose come il

*Giuseppe Giliberti è professore ordinario di Fondamenti del diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Indirizzo mail: giuseppe.giliberti@uniurb.it

¹ A questo medesimo testo si riferiva Varrone, nel proemio del II libro *De re rustica*, quando affermava che i "*viri magni maiores*" anteponevano i "*rustici...qui in agro versantur in aliquo opere faciendo*" a coloro che "*in villa vivunt ignaviores*" ed entrambi agli *urbani*. Sugli *scriptores rei rusticae* cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012, p. 139 ss.

commercio, o discutibili come gli investimenti finanziari², non possono dare, in quanto viziate dall'attaccamento malsano al denaro (*avaritia*)³. Particolarmente deplorabile è il prestito a interesse, come dimostra il fatto che il ladro - nelle ipotesi meno gravi di *furtum nec manifestum* - se la cava con il versamento del *duplum*, mentre chi supera il limite legale delle *usurae* è condannato al *quadruplum*⁴. Se ne deduce che i *foeneratores* vanno considerati due volte ladri. Catone, a detta di Cicerone, li definisce addirittura degli assassini⁵. Che Catone li detestasse sembra chiaro: difatti, inviato come governatore in Sardegna nel 198 a.C., ne espulse tutti gli usurai⁶.

Una posizione simile viene espressa anche da Columella, nel libro I del suo manuale, che mette assieme commercianti, usurai e avvocati. Naturalmente il riprovevole *foenerator* (in greco *danaistès*) è colui che presta a interesse professionalmente, non essendo un banchiere (*argentarius*), un cambiavalute (*nummularius*)⁷ o altre figure di operatore finanziario, ben più rispettabili⁸. Anche Cicerone, nel *De officiis*, elencava come attività particolarmente odiose quelle degli esattori e degli usurai. Poi biasimava i redditi

² Cfr. anche Plin., *N.h.*, 18.11.

³ Sen., *Epist.*, 87.

⁴ Dall'epoca delle XII Tavole in avanti, si era formata una legislazione contro il prestito usurario (*leges faenebres*), sempre più stringente, ma facilmente elusa. Secondo Tac., *Ann.*, 6.16, le XII Tavole prescissero un tasso di interesse massimo di 1/12 mensile (*foenus unciarium*), confermato da una *lex Menenia Duilia* del 357 (Liv., 7.16.1) e ridotto alla metà (*foenus seminciarium*) nel 347 (Liv., 7.27.3-4). Cfr. XII Tab. 18 a (prescrizione dell'*unciarium foenus*); 18 b (condanna al *quadruplum*). La *lex Genucia* del 342 a.C. tentò addirittura di abolire il prestito a interesse (Liv., 7.39-42). Circa un secolo dopo, una *lex Marcia de faeneratoribus*, della quale parla Gai 4.23, introdusse un'*actio per manus iniectioem* contro i *foeneratores*. Una *Lex Iulia de faeneratione* del 191 trovò l'opposizione di Catone il Censore (Liv., 35.7). Un punto di svolta fu rappresentato dalla *Lex Cornelia Pompeia*, dell'88 a.C., che prescrisse un tasso legale annuo (*usurae legitimae*), ovvero dell'1% mensile (*centesimae usurae*), rimasto in vigore per molti secoli. Si veda Plut., *De vitando aere alieno*, 829 C; CTh. 2.33.1 (Costantino, a. 325). Un senatoconsulto vietò l'interesse composto: Cic., *Att.*, 5.21. Alessandro Severo (SHA., *Vita Alex.*, 26.3) tentò di vietare il prestito a interesse ai senatori, accontentandosi poi di imporre loro un interesse attivo massimo del 6% (*usurae semisses*). Cfr. C. APPLETON, *Contribution à l'histoire du prêt à intérêt à Rome. Le taux du foenus unciarium*, in *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, 43 (1919), p. 467 ss. In epoca classica, venne introdotto il divieto di esigere interessi complessivamente superiori al capitale iniziale: D. 12.6.26.1 (Ulp. 26 *ad ed.*). Gli interessi versati oltre questo limite dovevano essere imputati al capitale ed eventualmente restituiti al creditore. Cfr. L. SOLIDORO, *Ultra sortis summa usurae non exiguntur*, in *Labeo*, 28 (1982), p. 165 ss. Oltre a questo, i *foeneratores* erano esposti a una multa privata del *duplum*, riportata al *quadruplum* da una costituzione di Teodosio I (CTh. 2.33.2, a. 386). Giustiniano impose il limite generale del 6%, riducendolo al 4 per i senatori e aumentandolo all'8 per banchieri e commercianti: CI. 4.32.26 (a. 528). Cfr. A. ARNESE, *Usura e modus. Il problema del sovrindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013, p. 69 ss.; G. CERVENCA, *Sul divieto delle cd. «usurae supra duplum»*, in *Index*, 2 (1971), p. 291 ss. Al regime del limite legale delle *usurae* sfuggiva il prestito marittimo (*pecunia traiectica*), in ragione dell'elevato rischio di tale investimento: PS. 2.14.3.

⁵ Cic., *Off.*, 2.89.

⁶ Liv., 32.27.

⁷ Un altro operatore finanziario era il *coactor argentarius*, che era essenzialmente un esattore, ma interveniva anche nelle vendite all'asta, prestando denaro agli acquirenti. Anche i cambiavalute (*nummularii*) praticavano occasionalmente il prestito a interesse. Gli *argentarii* erano tenuti ad un particolare regime contabile, essendo obbligati ad esibire i conti (*edere rationes*) in occasione di processi. Cfr. J. ANDREAU, *Les affaires de monsieur Jucundus*, Roma 1974, p. 162 ss.

⁸ Cic., *Pro Caec.*, 4.10.

da lavoro dipendente e quelli derivanti dal commercio al dettaglio o dall'artigianato. Il commercio su vasta scala, invece, poteva non essere del tutto riprovevole, meglio ancora se il mercante ambisse alla fine a ritirarsi in campagna. È chiaro che, di tutte le attività da cui si ricava un reddito, "*nihil est agri cultura melius*"⁹. Viceversa, si potrebbe fare un corposo catalogo delle contumelie che la letteratura latina rivolge ai *foeneratores*, da Catone ai padri della Chiesa¹⁰.

La prefazione del *De agri cultura* catoniano sembrerebbe una prova della tesi 'primitivista', secondo la quale il mondo antico non individuò mai un ambito specificamente economico dei rapporti sociali, perché la produzione agricola era essenzialmente orientata all'autoconsumo e non al mercato (K. Bücher, M. Finley). Dunque, è impensabile che la circolazione monetaria, il lavoro salariato, il mercato finanziario, la concorrenza, giocassero un ruolo così decisivo, da potersi parlare - se non metaforicamente - di un "capitalismo antico" (G. Salvio) o di una "borghesia" (M. Rostovzev)¹¹. Catone dimostrerebbe che nel mondo antico non si poteva concepire che il perseguimento del profitto - e quindi la razionalità economica e l'imprenditorialità - fosse considerato un valore e non una perversione. Questo vorrebbe dire che un possidente romano ragionava in termini di proprietà della terra, di proprietà del denaro, non di profitti e perdite. Avrebbe dunque ragione Moses Finley a sostenere che "il forte impulso all'acquisizione di ricchezze non si tradusse in un impulso alla creazione di capitali; in altre parole, la mentalità prevalente era acquisitiva, non produttiva"¹².

In effetti, una visione primitivista dell'economia romana ha a lungo prevalso, almeno fino alla scoperta di documenti come l'archivio puteolano dei Sulpici e la sua riedizione critica da parte di Giuseppe Camodeca¹³. Si aggiunga a questo la pubblicazione delle innovative ricerche di Andrea di Porto sullo schiavo manager¹⁴, degli studi sull'impresa finanziaria di Aldo Petrucci¹⁵ e di Jean Andreau¹⁶, delle ricerche sulla contabilità romana di Gérard Minaud¹⁷, per avere un quadro del tutto rinnovato della prassi commerciale e del diritto vivente nell'età del Principato.

⁹ Cic., *Off.*, 1.42.150.151. Solo l'agricoltore viveva una vita moralmente sana, dalla quale, come diceva Tremellio Scrofa, citato da Varro, *De r. r.*, 1.4.1, traeva "*utilitas et voluptas*".

¹⁰ Cfr. M. GIACCHERO, *Ambrosii, De Tobia*, Genova 1965, p. 62 ss.; K. VERBOVEN, *Le système financier à la fin de la République*, in *Ancient Society*, 24 (1993), p. 80 ss. Sulle critiche dell'ebraismo e della tradizione cristiana al prestito a interesse, cfr. G. NOODT, *The Three Books on Interest-Bearing and Interest (Foenus at Usurae)*, III ed. (1724), trad. ingl. Pretoria 2009, p. 63 ss.

¹¹ Sul dibattito tra primitivisti e modernisti, cfr. in generale F. CARLÀ, A. MARCONI, *Economia e finanza a Roma*, Bologna 2011, p. 12 ss.

¹² Cfr. M. I. FINLEY, *L'economia degli antichi e dei moderni* (1973), trad. it. Roma-Bari 1974, p. 224.

¹³ G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)*. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, 2 voll., Roma 1999.

¹⁴ A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano 1984.

¹⁵ A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991.

¹⁶ J. ANDREAU, *Banque et affaires dans le monde romain (IVe siècle av.J.-C.-IIIe siècle ap.J.-C.)* (1999), trad. fr. Paris 2001.

¹⁷ G. MINAUD, *La comptabilité à Rome*, Lausanne 2005.

2. Gli affari del signor Catone

L'ideologia conservatrice e patriarcale manifestata da Catone si ispirava ad un'età arcaica, nella quale l'agricoltura intensiva si era già differenziata dalla pastorizia, ma il mercato e l'economia monetaria non esercitavano ancora un grande ruolo¹⁸. L'uomo delle classi dirigenti doveva essere ricco fondamentalmente in terre (*locuples*)¹⁹. Tuttavia, già dopo la prima guerra punica, la struttura economica della società romana e lo stile di vita della classi dirigenti erano profondamente cambiate²⁰. Non erano più i tempi di Cincinnato: all'epoca di Catone, e ancor più di Columella, una *villa* rappresentava un investimento in vista di un ricavo (*propter quaestum*), ottenuto commercializzando i prodotti (*distrabendis mercibus*)²¹. Naturalmente, bisognava che il *fructus* fosse adeguato all'*impensa* ed al *labor* impiegati²². D'altro canto, lo stesso Catone manifestava un'attitudine - che Aristotele avrebbe considerato un difetto - essenziale per l'*oikonomia*, cioè per il management della casa, dell'azienda o dello Stato: la precisione (*akribēia*)²³.

Rispetto a quella catoniana, la *villa* descritta da Varrone alla fine della Repubblica aveva una produzione ancora più diversificata. Per la sua amministrazione non bastava il *vilicus*, ma era necessario l'intervento di un liberto contabile, lo *scriba librarius* (3.2.14). La gestione di una *villa* richiedeva, infatti, l'uso di una contabilità relativamente sofisticata, che doveva servire a verificarne il reddito, controllare il lavoro dei sottoposti, tenere nota delle transazioni con clienti, fornitori, debitori e creditori (anche in vista di possibili controversie legali). Di conseguenza, come avvertiva Cicerone, il buon padre di famiglia doveva sapere non solo coltivare, ma anche costruire edifici e possedere elementi di ragioneria²⁴. Quest'interesse per la contabilità, connesso con l'esigenza di razionalizzare le tecniche di gestione dell'azienda agricola²⁵, era ovviamente legato alla diffusione delle

¹⁸ Varr., *De r. r.*, 2.1.3-5; 3.1.7. Probabilmente nemmeno l'allevamento - che non fosse strettamente funzionale alla coltivazione dei campi - poteva competere con la solidità economica e morale dell'agricoltura. Cfr. O. SACCHI, *Il mito del pìus agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani*, in RIDA 49 (2002), p. 241 ss.

¹⁹ Fino alle XII Tavole, il patrimonio del *paterfamilias* si riteneva composto di terra e beni mobili (*familia pecuniaque*), cioè letteralmente bestiame, ma anche denaro. Cic., *Rep.*, 2.9.16: "*quod tunc erat res in pecore et locorum possessionibus, ex quo pecuniosi et locupletes vocabantur*"; Tab. V.3; Cic. *Inv.*, 2. 50. 48: "*pater familias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto*"; Plin., *N. h.*, 18.3.11: "*Hinc et locupletes dicebant loci, hoc est agri, plenos. Pecunia ipsa a pecore appellabatur*".

²⁰ Cfr. P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, III ed., Torino 2010, p. 27 ss.

²¹ D. 14.3.16 (Paul. 29 *ad ed.*). Per questo, la *villa perfecta* teorizzata da Varro, 3.1.10 (e da Col., 1.6) doveva necessariamente essere ben collegata ai mercati. Cfr. A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997, p. 137 ss.

²² Varr., *De r. r.*, 1.2.8.

²³ Arist., *Eth. Nic.*, 1122 B 8 considera la precisione una manifestazione di meschinità. Di tutt'altro avviso, Senof., *Oec.*, 8.10; Isocr., *Nic.*, 2.19. Cfr. A. COZZO, *Le passioni economiche nella Grecia antica*, Palermo 1991, p. 39 s.

²⁴ Cic., *Rep.*, 5.3.4: "*Sed tamen ut bono patri familias colendi aedificandi ratiocinandi quidam usus opus est*". Cfr. in generale G. GILIBERTI, *La contabilità dell'agricoltura e quella del foenerator*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 3 (2016), ojs.uniurb.it.

²⁵ In una scena delle *Rane* di Aristofane (972-990), l'ombra di Euripide rivendica il fatto di avere introdotto nel teatro il calcolo e il ragionamento, sicché tutti amministrano meglio la casa. Infatti si chiedono: "Com'è questa faccenda? Dov'è questo? Chi l'ha preso?". Al che, Dioniso controbatte che per colpa sua ogni ateniese, appena rientra a casa, urla ai servi chiedendo conto di tutto: "La pentola dov'è?"

medie e grandi proprietà agricole che producevano per il mercato.

Come vedremo, l'ideologia della terra, che serviva a Catone per polemizzare con l'imperialismo mercantile promosso dagli Scipioni, era irrealistica e si prestava facilmente ad essere ritorta contro la classe senatoria, come nel caso del plebiscito Claudiano del 218 a.C., che vietava ai senatori di armare grandi navi mercantili, sembrando "*quaestus omnis patribus indecorus*"²⁶. Probabilmente, la mentalità aristocratica e l'ideologia della terra non erano prive di conseguenze sulle scelte economiche dei membri della classe senatoria e sull'amministrazione dei loro patrimoni. Ma, nelle classi dirigenti come nei ceti medi, il buon padre di famiglia si guardava bene dall'essere solo *agricola*. Chi aveva abbastanza mezzi da possedere una *villa* attrezzata e corredata di schiavi doveva necessariamente essere anche un uomo d'affari: tener conto della redditività di un fondo e compararla con quella di altri possibili investimenti, scegliere tra diverse produzioni, organizzare il lavoro in modo razionale, immagazzinare i prodotti, venderli e reinvestire i ricavi. Inoltre, per avviare un'attività agricola o per resistere alle conseguenze di una cattiva annata, doveva ricorrere al mercato finanziario.

Il prestito a interesse era praticamente indispensabile non solo per la *negotatio*²⁷, ma anche per l'avvio e l'esercizio dell'attività agricola. Per questo, Cicerone chiedeva polemicamente: qual è lo scopo delle cioè delle richieste plebee di agevolazioni creditizie (*tabulae novae*), se non che tu ti compri un fondo con il mio denaro²⁸?

In buona parte, il credito per l'acquisto di fondi o l'impianto di nuove colture era fornito non da banchieri veri propri o da figure professionali assimilate, bensì dai proprietari terrieri più cospicui²⁹. Inoltre, il buon *agricola* poteva trovarsi nella condizione di investire in prestiti a interesse, per evitare una situazione che i Romani condannavano senza riserve: che il denaro rimanesse ozioso.

Dare prestiti a interesse (*facere nomina*)³⁰ era un modo essenziale per impiegare il surplus di gestione delle attività agricole. Di fatto, il prudente *paterfamilias* doveva essere

Chi ha mangiato la testa dell'alice? Quel piatto dell'anno scorso me l'hanno fatto sparire. E l'aglio di ieri dove sta? Chi ha mangiato le olive?". Prima, invece, se ne stavano tutti a bocca aperta, ignari e remissivi.

²⁶ Liv., 21.63. Ai senatori era anche vietato assumere appalti delle imposte. Cfr. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze 1979, p. 125 ss.

²⁷ Sen., *Epist.*, 119.1: "*Ut negotiari possis, aes alienum facias oportet*".

²⁸ Cic., *Off.*, 2.23. Axius, un personaggio del *De re rustica* di Varrone (3.5.8), investendo in un'ucelliera di 5000 tordi, ricava 60.000 HS da dare a interesse. Plinio (*Epist.*, 3.19) non ha la liquidità sufficiente a comprare un fondo, perché ha investito troppo in terre, ma può riscuotere qualche prestito a interesse e farsi, a sua volta, fare un prestito dalla suocera. Tertulliano (*De cultu fem.*, 1.9.3) cita come elementi del patrimonio di un ricco la terra, case da dare in locazione e un *kalendarium* di prestiti a interesse. Ma i frutti di tanta ambizione e tante usure finiscono per essere spesi in gioielli per le donne.

²⁹ A partire dalla tarda Repubblica, la connessione tra il prezzo delle terre e quello dei mutui fu strettissimo. La scarsa disponibilità di prestiti a buon mercato provocava il rialzo dei prezzi delle terre, e quindi dei prodotti agricoli. Svetonio riporta che l'occupazione dell'Egitto da parte di Ottaviano portò tanta liquidità a Roma, da abbassare i tassi d'interesse, e quindi il costo delle derrate alimentari: Suet., *Aug.*, 41. Viceversa, quando nel 33 Tiberio ripristinò la *lex de modo credendi possidendique intra Italiam* dell'età di Cesare, e obbligò i senatori a ritirare i capitali dal prestito usurario, reinvestendolo in fondi italici, questo provocò paradossalmente il crollo dei prezzi delle terre. Ma nello stesso tempo, obbligò i piccoli contadini a svendere i loro fondi, per mancanza di liquidità. Perciò l'imperatore fu costretto a mettere in circolazione capitali a buon mercato, per evitare una crisi generale della piccola proprietà agricola. Cfr. Tac., *Ann.*, 6.16 ss.

³⁰ Sen., *Ben.*, 1.1.2.

"*dives agris, dives positus in foenore nummis*", come il Fufidio della *Satira* di Orazio, che veniva criticato per il fatto di prestare denaro al cinque per cento mensile³¹; o il Ruso, da cui tutti i debitori scappavano, non potendo pagare gli interessi a inizio del mese³². Egli doveva differenziare il proprio patrimonio, o la dote ricevuta dalla moglie, investendo anche in *foenora*³³, soprattutto quando mancava l'occasione di comprare altre terre. Così, del resto facevano lo stesso imperatore³⁴ e gli enti locali³⁵. In età classica, i tutori furono obbligati per legge a adottare questo criterio di gestione: il denaro dei pupilli doveva essere impiegato innanzitutto nell'acquisto di "*praedia idonea*"; in mancanza, bisognava "*facere nomina*"; e solo se nemmeno questo fosse stato possibile, bisognava depositare i soldi in banca³⁶.

Le classi dirigenti non rinunciarono mai ad esercitare attività imprenditoriali, servendosi degli schiavi e dei liberti come propri agenti³⁷. Le loro fonti di reddito andavano sicuramente al di là dell'agricoltura, della politica e della guerra. Esse comprendevano attività ufficialmente considerate indegne, come il commercio e perfino il prestito a interesse (*nomina facere*), a Roma e nelle province³⁸. Questo non era necessariamente visto come immorale³⁹. Ad imitazione degli *argentarii* professionisti, i proprietari terrieri usavano prestare a interesse le rendite eccedenti, soprattutto ai fittavoli e ai vicini, creando nei propri possedimenti dei piccoli istituti di credito agricolo. In questi casi, l'attività creditizia era così importante, da indurre il *paterfamilias* ad affiancare al normale *codex accepti et expensi* uno specifico registro mensile (*kalendarium*)

³¹ Horat., *Sat.*, 1.2.13 ss.

³² Horat., *Sat.*, 1.3.86 ss. Seneca ritiene che sia veramente ricco solo chi ha un gran numero di schiavi, una bella casa, una grande produzione agricola e molti *foenera* (*Epist.*, 41.7). L'Eumolpo di Petr., *Satyr.*, 117.8 si vanta di avere in Africa 300.000 HS investiti in fondi e crediti, e una massa di schiavi tali, da potere prendere Cartagine.

³³ Cfr. Cic., *Verr.*, 5.8.20; Sen., *Epist.*, 1.2.6; Plin., *Epist.*, 3.19.8; D. 23.4.4 (Ulp. 31 *ad Sab.*). Ciò valeva anche per il mondo greco, come dimostra, ad esempio, la composizione del patrimonio che Demostene aveva ereditato dal padre. Raggiunta la maggiore età, l'oratore intentò causa contro i suoi tutori, accusandoli di avere dissipato il suo ingente patrimonio (Demosth., *Contro Afobo*, 4). Esso comprendeva investimenti (*energā*) consistenti in 32 o 33 schiavi spadai, che producevano 3000 dracme all'anno; 20 schiavi mobiliari, che rendevano 1200 dracme; 6000 dracme impiegate in prestiti con l'interesse del 6%. Oltre a questo, c'erano immobilizzi (*argā*) consistenti in materiali vari per 15.000 dracme, la casa dal valore di 3000 dracme, mobili e gioielli per 8000 dracme, un prestito marittimo per 7000 dracme e due depositi bancari per un totale di 4600 dracme.

³⁴ Plin., *Epist.* 10.54; 10.55.

³⁵ Sui *kalendaria* pubblici, cfr. B. KÜBLER, *Curator calendarii*, in ZSS. 13 (1982), p. 160 ss.

³⁶ D. 26.7.7.2 (Ulp. 15 *ad ed.*).

³⁷ La stessa cosa facevano, non appena possibile, gli affaristi di successo, riconvertiti in proprietari terrieri, come Trimalcione: Petron., *Satyr.*, 76.9 ("*per libertos faenerare*").

³⁸ Sen., *Ben.*, 1.1.2. Cic., *Ad famil.*, 13.72, ad esempio, ricorda al collega P. Servilio Vatia: "*Caerelliae, necessariae meae, rem, nomina, possessiones Asiaticas commendavi tibi*". Cfr. J. ANDREAU, *Intérêts et comportements patrimoniaux de l'élite romaine*, in Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 37 (2006), in <http://ccrh.revues.org/3253>, p. 7 s.; M. IOANNATOU, *Le code de l'honneur des paiements. Créanciers et débiteurs à la fin de la république romaine*, in Annales HSS, 56 (2001), p. 1201 ss.

³⁹ Plin., *Nat. hist.*, 33.13.164, giustifica, in termini di equità naturale, il fatto che un prestito (sia di denaro che di prodotti agricoli) possa comportare un interesse, per compensare il mutuante dal rischio delle fluttuazioni dei prezzi delle merci e dei trasporti.

dei *foenora*⁴⁰.

Il patrimonio di un uomo ricco - scrivevo nel *Legatum kalendarii* molti anni fa - è paragonabile a una grande azienda strutturata in filiali. Ciascuna di esse era affidata alla gestione di un manager, quasi sempre schiavo, il che serviva a limitare la responsabilità del padrone nei confronti dei terzi. Di conseguenza, "l'articolazione del patrimonio, e quindi dei suoi amministratori e dei libri contabili loro affidati, non è solo di carattere «orizzontale», ma anche e soprattutto «gerarchico». Tutti i dirigenti della *familia* servile, anche il *vilicus* e il *magister pecoris*, sono dotati di proprie *rationes*, che confluiscono in un resoconto periodico, nel quale l'*actor* sintetizza i risultati delle attività economiche affidate alla sua amministrazione"⁴¹. Diverso da quello romano sembra essere il sistema di gestione egiziano, adottato anche dal possidente Aurelio Appiano, nel III secolo d.C., per i suoi fondi del Fayyoun. Nei suoi archivi si può seguire anche l'intreccio di scambi tra le varie unità produttive, tutti contabilizzati a livello centrale. I vari settori del patrimonio cooperano, dunque, assai più strettamente⁴².

Dubito che i contemporanei prendessero sul serio il vecchio Catone quando moraleggiava sulle virtù del *rusticus*, sui vizi del *foenerator*, sull'inaffidabilità del mercante. Sono affermazioni correnti in qualunque società contadina, che mio nonno, *agricola* anche lui, avrebbe approvato senza riserve. Eppure Catone esercitava la più screditata delle attività feneratizie, il prestito marittimo, creando società di cinquanta investitori, cui lui stesso partecipava utilizzando come prestanome un suo liberto⁴³. Ammetteva di prestare denaro a interesse (2.5), senza contare che persino prostituiva le serve ai propri compagni di schiavitù, incassandone i profitti⁴⁴. Si può dire che unisse moralismo e doti manageriali, caratteristiche che trasmise al pronipote Catone Uticense⁴⁵.

3. Mutuo e *foenus*: il problema etico del prestito di denaro

Secondo Seneca, proprio la contabilità dei prestiti a interesse mostrava nella maniera più eclatante il conflitto tra *utile ed honestum*, cioè il contrasto tra l'ideologia patriarcale - che egli, in quanto stoico, non poteva che vedere con favore - e la realtà dei suoi tempi. Il filosofo partiva dallo sconcertante rapporto tra il *mutuum* e il *foenus*. In origine, il mutuo

⁴⁰ Cfr. J.A.CROOK, *Law and Life of Rome*, London 1984, p. 232: "The wealthy families all did moneylending with their own spare cash, and this sometimes took the form of a small private bank, *kalendarium*, in charge, perhaps, of a slave - or even several, on their widely scattered properties - for the convenience (or exploitation) of tenants".

⁴¹ G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del Principato*, Napoli 1984, p. 26 s.

⁴² Cfr. G. MINAUD, op. cit., p. 91 ss.

⁴³ Plut., *Cato Maior*, 21.5-7.

⁴⁴ Plut., *Cato Maior*, 4.

⁴⁵ Secondo Plut., *Cato*, 16-8, controllò la contabilità dell'Erario, riscuotendo vecchi crediti. Inoltre, si procurò i rendiconti delle finanze dall'epoca di Silla alla sua questura. Plut., 34-8 riferisce anche che, inviato a Cipro per trattare l'annessione dell'isola, curò la messa all'asta dei beni del re, redigendo scrupolosamente i verbali (poi andati perduti nel viaggio di ritorno), per dare dimostrazione ai Romani di come si amministrano i beni pubblici. "Grand'uomo - notava Cic., *Att.*, 1.18.7 - ma troppo rigido e onesto. Scambia la feccia di Romolo per la città ideale di Platone". Cfr. G. LOTTITO, *Modelli etici e base economica nelle opere filosofiche di Cicerone*, in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (cur.), *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, p. 99 ss.

era uno strumento di liberalità, un prestito di consumo a titolo gratuito⁴⁶, che si perfezionava con la consegna di beni fungibili (soprattutto denaro). Il mutuatario faceva suo l'oggetto del mutuo, assumendo l'obbligo di restituire solo il *tantundem*⁴⁷. Evidentemente, un contratto di questo tipo non era in grado di realizzare il risultato economico del *foenus*, tanto più che l'interesse non era da considerare un *fructus*⁴⁸, perché dal denaro non poteva nascere altro denaro⁴⁹. Com'era possibile, allora, che il mutuo, originariamente utilizzato per aiutare un amico, un parente, un vicino, fosse utilizzato proprio per ottenere un interesse⁵⁰?

La metafora del prestito veniva sovente utilizzata nel teatro, nella filosofia, nella letteratura religiosa⁵¹, per indicare lo scambio di favori o di sentimenti. Ad esempio, nella *Mostellaria* di Plauto, le parole d'amore scambiate tra due personaggi (*Tu me amas, ego te amo*) vengono registrate nella *ratio accepti et expensi* di entrambi e infine si pareggiano⁵². Nell'epistolario paolino troviamo l'uso metaforico di termini riferiti ad un conto corrente: nelle *Lettere ai Filippesi*, l'Apostolo scrive che non è alla ricerca di benefici, ma ciò che la comunità gli ha dato compensa abbondantemente quanto gli era dovuto⁵³.

⁴⁶ Nelle fonti postclassiche si parla talora pudicamente di "*commodare pecuniam*", anche per il prestito a interesse. Cfr. al riguardo S. - A. FUSCO, «*Pecuniam commodare*». *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980.

⁴⁷ Gai. 3.90. Cfr. V. GIUFFRÈ, *La «datio mutui»*. *Prospettive romane e moderne*, Napoli 1989, p. 30 ss.

⁴⁸ D. 50.16.121 (Pomp. 6 *ad Q. Muc.*).

⁴⁹ Arist., *Pol.*, 10.

⁵⁰ La discrepanza tra pratica finanziaria, diritto e morale doveva essere tanto più evidente, quando si era nella necessità di "*facere versuram*", cioè chiedere denaro in prestito per coprire un altro debito: Cic., *Att.*, 5.15.2; *Font.*, 11. Cfr. M. IONNATOU, *Affaires d'argent dans la correspondance de Cicéron. L'aristocratie sénatoriale face à ses dettes*, Paris 2006, p. 377 ss.

⁵¹ Si veda Luca, 6.35 (*mutuum date nihil inde sperantes*), richiamato da Tertull., *Adv. Marcionem*, 4.17; Ezechiele, 18.13, richiamato da Jeron., *In Ezek.*, 6.18, p. 931. Ad un amico non si presta a interesse (*Esodo*, 22.24). L'idea della liceità del prestito di denaro a interessi moderati, intesa come forma di carità, venne introdotta nel XIII secolo dai teologi francescani. In particolare, Pietro di Giovanni Olivi affermò che il capitale ha insito un "seme di lucro", non necessariamente peccaminoso. Cfr. G. TODESCHINI, *Un trattato di economia politica francescana: il "De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus" di Pietro Giovanni Olivi*, Roma 1980, p. 51 ss. Questa svolta etica giustificò, tra l'altro, l'introduzione dei monti di pietà, cioè degli istituti di microcredito solidaristico per i meno abbienti. Cfr. O. TODISCO, *L'essere come dono e il valore-legame. La prassi francescana del solidarismo*, in *Quaderni della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna*, 11 (2006), p. 45 ss.

⁵² Plaut., *Mostell.*, 299-304.

⁵³ Cfr. U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, II ed., Torino 1992, p. 152 ss. Si veda *Philipp.*, 4:15 ss.: 15 οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππίσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκη καὶ ἅπαξ καὶ δις εἰς τὴν χρεῖαν μοι ἐπέμψατε. 17 οὐχ ὅτεπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξιόμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν. J. M. OGERAU, in *La plus ancienne référence comptable chrétienne: la signification de l'expression εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως (Phil 4:15)*, in *Comptabilités*, 6 (2014), <http://comptabilites.revues.org/1504>, interpreta in senso letterale il brano, come la ricevuta di un conto corrente di una fondazione destinata a finanziare l'apostolo nella sua opera di evangelizzazione. Sta di fatto che la Vulgata rende l'espressione *εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως* con "*in rationem accepti et expensi*". L'interpretazione di gran lunga prevalente è, invece, che si tratti di una metafora. Cfr. E. LOHMEYER, *Der Brief an die Philipper*, Göttingen 1961, p. 184 ss.

Ma soprattutto, la contabilità dei *foenora* era utilizzata come metafora della falsa benevolenza, che mascherava il calcolo e la spietatezza: dietro l'apparente liberalità del *mutuum* c'era la dura realtà delle *usurae*.

Dal punto di vista giuridico, il mutuante non poteva che riottenere il capitale prestato (*sors*), facendo eventualmente ricorso all'*actio certae creditae pecuniae*. Per ottenere anche la corresponsione di interessi (*usurae*), c'era, quindi, bisogno di altri strumenti. Si doveva aggiungere al mutuo una *stipulatio usurarum*, dalla quale scaturisse un'*actio ex stipulatu*⁵⁴, oppure novare il rapporto mediante una *stipulatio sortis et usurarum*⁵⁵; o ancora, pattuire separatamente degli interessi di mora⁵⁶. Si poteva, infine, dedurre in anticipo gli interessi dalla somma mutuata, una pratica che gli usurai utilizzavano per aggirare i limiti legali delle *usurae*⁵⁷.

I prestiti a breve termine venivano spesso realizzati mediante dei contratti letterali (chirografi e singrafi)⁵⁸, nei quali non era previsto alcun interesse e nessuna scadenza. Ma anche in casi del genere, si trattava di *foenus* e non di liberalità. Infatti il creditore, potendo sempre richiedere a sua discrezione l'immediata restituzione del capitale⁵⁹, puntava chiaramente ad incassare gli interessi di mora⁶⁰.

I prestiti erano spesso garantiti da fideiussioni o da *pignora*, della cui esistenza si poteva fare menzione nella contabilità (benché il valore di questi ultimi non venisse calcolato nella *ratio*⁶¹). Spesso intervenivano degli intermediari (*pararii, proxenetae*), che mettevano in contatto i contraenti, davano informazioni sulla solvibilità dei debitori e aiutavano a redigere i documenti, prestandosi a documentare l'affare mediante l'iscrizione fittizia dei *nomina* anche nella propria contabilità⁶².

⁵⁴ D. 19.5.24 (Afric. 8 *quaest.*): "*usuras nisi in stipulationem deductas non deberi*". Le "tavole di Transilvania" riportano *stipulationes* che distinguono capitale e interessi, precisando la data di scadenza: CIL 3, p. 930 n. 3; p. 933, n. 4; p. 934 n. 5.

⁵⁵ Ad esempio, nel documento olografo TSulp. 52, un debitore riconosceva di avere contratto un mutuo, di averne promesso la restituzione e di avere consegnato in garanzia dei sacchi di grano e altre derrate. Dal mutuo e dalla *stipulatio* aventi ad oggetto la stessa somma nasceva una sola obbligazione, cioè quella *verborum*: cfr. D. 45.1.126.2 (Paul. 3 *quaest.*). In caso di rimborsi parziali, il debitore aveva la facoltà di indicare se il pagamento andasse imputato al capitale o agli interessi: D. 46.3.102.1 (Scaev. 5 *resp.*).

⁵⁶ D. 12.1.40 (Paul. 3 *quaest.*); TPSulp. 68.

⁵⁷ Plut., *De vitando aere alieno*, 829 D. Cfr. L. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpicii*, Napoli 1984, p. 41 ss.; G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, Napoli 1992, p. 175 ss.

⁵⁸ Gai. 3.134: i chirografi sono impegni a pagare un debito, espressi in forma soggettiva dal debitore. Le singrafi sono redatte, invece, da entrambe le parti e confermate da dichiarazioni di sei testimoni.

⁵⁹ D. 45.1.41.1 (Ulp. 51 *ad Sab.*).

⁶⁰ D. 13.5.24 (Marcell. *l. sing. resp.*); TPSulp. 99 (*pactum* con *stipulatio poenae*). Cfr. A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, Napoli 1989, p. 205. In età tardo-classica, il creditore poteva vendere i pegni dati a garanzia degli interessi derivanti da nudo patto: D. 13.7.11.3 (Ulp. 28 *ad ed.*). L'imperatore Severo stabilì che gli interessi versati *ex pacti conventionem* non fossero ripetibili: D. 12.6.26 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*).

⁶¹ D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 *ad ed.*). Naturalmente, in caso di vendita del *pignus distractum*, il suo controvalore veniva annotato nelle entrate: D. 46.3.101.1 (Paul. 15 *resp.*). Cfr. B. ABATINO, *D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 ad ed.): Documents comptables des particuliers et supports d'écriture*, in Seminario Complutenses de Derecho Romano, 28 (2015), p. 75 ss.

⁶² Cic., *Att.*, 17.2; Sen., *Ben.*, 3.15.1-4. Cfr. R.M. THILO, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Literalobligation*, Göttingen 1980, p. 250 ss. A giudicare dall'archivio dei Sulpicii, arrivavano a percepire un margine di profitto del 20%. In TPSulp. 75 (del 52), Cinnamo trattiene 4000 HS su 24.000 che aveva procacciato. Cfr. K. VERBOVEN, *L'organisation des affaires financières des C. Sulpicii de*

La critica più articolata al prestito a interesse viene paradossalmente da una persona ricchissima e dedita alla *foeneratio*⁶³, che la *Storia Romana* di Cassio Dione (52.2) accusava di avere provocato con lo strozzinaggio la rivolta della Britannia. Seneca, nel *De ira* (3.33), denuncia come indegno di un uomo buono farsi turbare da questioni di denaro o di interessi. Nel *De beneficiis*, poi, smaschera il *foenus* come la perversione dell'onesto *mutuum*, che in sé è un atto di liberalità⁶⁴.

Cos'è un beneficio, si domanda Seneca? È un atto benevolo, che dà gioia e che la procura a chi agisce con disinteresse (*Ben.*, 1.6.1)⁶⁵. Il beneficio vale per l'intenzione, non per quanto si riesca effettivamente a dare (*Ben.*, 1.7.1). Lo scambio di favori dev'essere reciproco (*Ben.*, 2.18.1), anche se il beneficio, a rigore, non è mai rimborsabile (*Ben.*, 4.12.1). Perciò, il modo corretto di valutare i benefici disinteressati è una "*simplex ratio*": se tanto viene erogato e il beneficiario restituisce qualcosa, è un guadagno; se non restituisce, non è una perdita⁶⁶. Tra beneficio e *iniuria* c'è compensazione, come nel conto corrente bancario (*Ben.*, 6.4.5; *Epist.*, 10.81.17)⁶⁷.

In questo genere di rapporti, lo status sociale è indifferente: padrone e schiavi possono beneficiarsi reciprocamente (*Ben.*, 3.18.1 s.). Anzi, è proprio la contabilità a dimostrare che il padrone può essere non solo creditore del servo, ma anche debitore (*Ben.*, 3.19.1).

Quello che conta è non solo il vantaggio reciproco, ma anche l'intenzione: il beneficiario deve contraccambiare "*voluntati voluntate*" e "*rei re*" (*Ben.*, 2.35.1). Se c'è un imbroglio in questo, esso consiste nel fatto che il vero uomo buono inganna se stesso, calcolando di più il beneficio ricevuto e meno l'*iniuria* (*Epist.*, 10.81.6)⁶⁸. Seguendo l'insegnamento di Seneca⁶⁹, Ausonio, precettore dell'imperatore Graziano⁷⁰, rifiuterà di accettare un compenso per i suoi servizi, obiettando di essere lui in debito. Si tratta evidentemente di quell'onesto inganno del benefattore - in questo caso ai danni di un altro benefattore - suggerito da Seneca: "Dici di essere debitore. A chi? Quando? A che titolo? Leggi la singrafe, nomina il creditore, si portino le *tabulae accepti et expensi*. In realtà il totale del rendiconto va attribuito a un altro... Cosa mi devi? Ed io, cosa non debbo a te?".

Pouzsoles (Tabulae Pompeianae Sulpiciorum), in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 11 (2000), p. 161 ss.

⁶³ Tac., *Ann.*, 14.53.

⁶⁴ Sen., *Ben.*, 1.21.2.

⁶⁵ Corn. Nep., *Att.*, 25.10.1: Fulvia, moglie di M. Antonio, deve pagare un fondo comprato quando non era in disgrazia. Non trova nessuno che le faccia una *versura*. Attico si fa avanti e le fa un prestito senza interessi e senza *stipulatio*, ritenendo che questa buona azione sia di per sé un *quaestum*.

⁶⁶ Seneca lamenta che il *foenerator* richieda il denaro alle *kalendae*, in un giorno e un'ora stabilita, il che effettivamente accadeva, come sappiamo dall'archivio dei Sulpicii.

⁶⁷ Cfr. anche Plin., *Epist.*, 2.19.9.

⁶⁸ Cfr. A. MANTELLO, '*Beneficium*' servile - '*debitum naturale*'. *Sen., de ben.* 3.18.1 ss. - D. 35.1.40.3 (*lar. ex post. Lab.*), Milano 1979, p. 39 ss.; G. GILIBERTI, *Beneficium e iniuria nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in V. GIUFFRÈ (cur.), *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, vol. IV, Napoli 1986, p. 1843 ss. Seneca fa riferimento alle operazioni dell'abaco, che richiedevano l'uso di sassolini (*calculi*) o gettoni.

⁶⁹ Sen., *Ben.*, 7.16.1.

⁷⁰ Auson., *Grat. actio* 5. Cfr. G. GILIBERTI, *De la rente agricole à l'investissement financier; le rôle de l'esclave kalendarario praepositus*, in *Topoi*, 9.1 (1999), p. 177 s.

Sappiamo che, nel mondo antico, una serie di attività economiche vennero sempre tradizionalmente condannate come indegne di un uomo libero, soprattutto se aristocratico. Aristotele condannava lo "sporco desiderio di profitto" (*aischrokérdeia*) e, tra chi ne era affetto, menzionava i giocatori, i ladri di mantelli, i briganti, i lenoni e gli usurai (*tokistai*)⁷¹. Tutte queste persone erano incapaci di liberalità, una virtù tipicamente aristocratica. Per Aristotele, l'*eleutheriotes* (la *liberalitas* dei Romani) era una virtù relativa all'economia, che consiste nella ricerca di un equilibrio tra l'acquisto e la perdita delle ricchezze⁷², tra ciò che si possiede e quello che si è disposti ad elargire⁷³. Il suo contrario è l'*aneuleutheria*, che si presenta nelle forme di avarizia o di avidità⁷⁴. È il vizio dell'anima di chi rifiuta di lasciar godere gli altri dei propri beni, o di chi ricerca il profitto. Secondo Platone, la liberalità è una virtù che si esprime nel mettersi a disposizione non di tutti (nel qual caso si ricadrebbe nel vizio della prodigalità), ma di amici, parenti, concittadini⁷⁵. Essa è in pratica preclusa ai poveri ed agli uomini d'affari⁷⁶. Infatti non è per liberalità che i *foeneratores* offrono denaro ai clienti.

Come dice Cleante, *beneficium* e *negotiatio* sono cose ben diverse (*Ben.*, 6.12.2). Ma l'*avaritia*, purtroppo, trasforma il beneficio in una finzione: al giorno d'oggi, un favore non è più un atto di liberalità, ma una specie di prestito, sul quale si chiede anche un interesse, agendo come diligentissimi ragionieri. Si fa del bene ai ricchi, e si considera ricco solo chi ha un tenore di vita sfarzoso, sfoglia un grande *liber kalendarii* e possiede un ingente patrimonio terriero (*Epist.*, 87). In sé, non è sbagliato scegliere oculatamente chi beneficiare, come si fa con le persone cui vogliamo concedere un prestito (*Ben.*, 1.1.2)⁷⁷. Ma prendere nota dei benefici, come crediti in un *kalendarium*, e chiederne la restituzione a una certa data e ora, come un avido esattore, è tutta un'altra cosa. Se è essenzialmente l'*utilitas* a motivare un'apparente *liberalitas*, allora si tratta di una "*sordida computatio*" (*Ben.*, 4.11.2). Registrare in uscita - per così dire - un beneficio significa trasformare quello che doveva essere un atto di liberalità in una "*turpis foeneratio*" (1.2.3)⁷⁸. Chi fa del bene non può certamente comportarsi come la luridissima genia dei *foeneratores* (*Ben.*, 2.23.2; 3.15.1-4). Secondo Seneca, chi presta a interesse, non bada più al valore d'uso del denaro: tiene i conti, frequenta il Foro, consulta il *kalendarium*: insomma, vive da *procurator*, non da padrone (*Epist.*, 14)⁷⁹. In un certo senso, l'usuraio è schiavo e agente del proprio stesso capitale.

Questo è il punto: per gli Stoici, la ricchezza - che di per sé non sarebbe un male, ma un "indifferente" (*adiàphoron*) - dev'essere relativizzata, usata con misura e distacco.

⁷¹ Il guadagno dei lenoni e quello degli usurai sono assimilati anche in Plat., *Leg.*, 743 D. Anche per Plaut., *Curculio*, 509, lenoni e *foeneratores* sono la rovina dell'uomo.

⁷² Arist., *Eth. Nic.*, 1119 B; Cic., *Off.*, 2.18.

⁷³ Arist., *Eth. Nic.*, 1120 B 7-11.

⁷⁴ Arist., *Eth. Nic.*, 1121 B 16-21.

⁷⁵ Cfr. A. COZZO, op. cit., p. 21 ss.

⁷⁶ Plat., *Epist.*, VII 334 D; *Leg.*, 919 D.

⁷⁷ Cic., *Off.*, 2.18: "*bene facta male locata, male facta arbitror*".

⁷⁸ Anche nelle transazioni riguardanti prestiti a interesse, si dava appuntamento al debitore alle calende, in un certo luogo e ad un'ora stabilita, perché si presentasse con il contante: TPSulp. 27.

⁷⁹ Lo stesso concetto esprime lo Pseudo-Cipriano, in *De disciplina et bono pudicitiae*, 12.826: a che serve che le matrone esibiscano orecchini che valgono più di un *kalendarium*?

Come per Catone, l'obiettivo del saggio è riuscire a mantenere uno stile di vita decoroso e degno di un uomo libero, sia nell'abbondanza che nelle ristrettezze. Da tutt'altra posizione filosofica, l'amico Marziale concorda con Seneca: alla fine non ti puoi portare appresso le ricchezze che accumuli. Potrai anche riempire la cassaforte di denaro e avere cento pagine di *kalendarium*, ma il tuo erede dirà sempre che non gli hai lasciato niente⁸⁰.

Nella contabilità dell'uomo ricco, Seneca vede i *diplomata* (quei dittici di documenti contabili, con i quali i banchieri e *foeneratores* sono sovente raffigurati)⁸¹. Vede i chirografi e le singrafi e le garanzie, tutti vani simulacri di ricchezza, ombre dell'avarizia: non altro che questo sono il *foenus*, il *kalendarium* e l'usura (*Ben.*, 7.10.3). Non a caso Seneca parla di simulacri, non solo perché la contabilità può coprire un inganno⁸², ma più in generale, perché nel mutuo di denaro, come sappiamo dall'archivio dei Sulpici, nulla è come sembra. Quasi sempre il *mutuum* non è affatto gratuito, il capitale prestato spesso è inferiore a quello registrato nella contabilità, gli interessi non sono quelli in realtà pattuiti, gli interessi moratori sono in realtà delle *usurae*, le testimonianze scritte - soprattutto le singrafi⁸³ - non vanno intese alla lettera, la *stipulatio* non viene in realtà pronunciata, la tecnica contabile porta a registrare esborsi e incassi puramente fittizi⁸⁴.

⁸⁰ Martial., *Epigr.*, 8.44.9 ss.

⁸¹ Cfr., ad esempio, Rheinisches Landesmuseum Trier, NM 10042.

⁸² La contabilità può servire ad ingannare, come nella vicenda narrata nei *Fatti e detti memorabili* di Valerio Massimo (8.2.2). Un certo Visellio Marrone donò in punto di morte alla sua convivente Otacilia 300.000 HS, autorizzandola a scrivere nel suo registro un'*expensilatio* per questa somma. Dunque, fingendo che questa "*libidinosa liberalitas*" fosse un prestito, volle metterla in condizioni di chiederne il rimborso ai suoi eredi. Però Visellio non morì. A questo punto, l'amante gli intentò causa. Ma il giudice non lo condannò. *Max.*, *Facta*, 8.2.2. Cfr. A. CORBINO, *Il caso di Visellio Marrone e Otacilia Lateranense* (*Val. Max.* 8,2), in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, vol. II, Napoli 2001, p. 249 ss. Un altro è in Cic., *Pro Caec.*, 6.17, Cesennia compra un fondo in una vendita all'asta. Il suo mandatario, Ebuzio, paga la somma dovuta tramite l'intervento di un banchiere. Il banchiere registra la somma nei suoi *expensa* e, dopo la restituzione, negli *accepta*. Ma Ebuzio, fatta sparire la contabilità della defunta Cesennia (che evidentemente recava traccia dell'avvenuto rimborso), pretende che il fondo sia stato acquistato da lui stesso.

⁸³ Sui mezzi di prova di un credito, cfr. Gell., *Noct. Att.*, 14.2.4 ss.: *expensilatio*, documenti bancari, chirografo, singrafe, testimonianze. Ai suoi tempi, Gaio considerava la singrafe non più la semplice documentazione di un negozio, ma un negozio astratto, di per sé produttivo di obbligazioni. La singrafe spesso impegnava il debitore a restituire somme non dovute, ad esempio una somma superiore a quella effettivamente prestata dal creditore: Ps-Asc., in Cic. *Verr.*, 2.1.36.91. La sua formulazione era tale, comunque, da rendere estremamente difficile contestare in giudizio il fatto documentato. Cfr. J. PLATSCHER, '*Contra fidem veritatis*'. *Documenti greci nella prospettiva romana con un excursus sui 'nomina arcaria' negli archivi campani*, in C. CASCIONE, C. MASI DORIA, *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013, p. 251 ss.

⁸⁴ In TPSulp. 60, una *testatio* sottoscritta a Pozzuoli, il 20 marzo del 43, da diversi testimoni, riproduce un estratto del libro dei conti (*tabellae*) di Titinia. Dai suoi *expensa* risulta che ha prestato ad Euplia 1600 HS in contanti, cioè "*domo ex riscò*" ("a casa dalla cassetta"), col permesso del tutore di lei, Epicare. Non è indicata altra data, né la scadenza del mutuo. In un'altra sezione (*riscò*) si riporta la stessa somma e si riferisce di una fideiussione offerta da Epicare, su richiesta di Titinia. Il conto di Titinia con Euplia, come risulta da una scritta successivamente apposta sul documento, si intende saldato (*SOLUTUM*). Secondo G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, cit., p. 215 ss., la prima parte del documento si riferisce effettivamente alle *tabellae* di Titinia, mentre la seconda (che registra in *accepta* gli stessi 1600 HS) alla contabilità della debitrice. J.G. WOLF, *From the Recent Discovery of Documents in Pompeii: The Tabellae of Titinia Antracis and the Suretyship of Epichares*, in *Roman Legal Tradition*, 82 (2004), p. 90 ss., invece, pensa che la

Ah, volesse il cielo - sospira Seneca - che si potesse persuadere la gente a chiedere il rimborso del prestito solo a chi vuole restituirlo e che non ci fosse nessuna *stipulatio*, né *pacta* o convenzioni scritte con tanto di sigilli dei testimoni, ma bastassero la buona fede e il senso di giustizia (*Ben.*, 3.15.1-2)! E invece, le due parti producono testimoni, si scrivono i *nomina* nei registri di diverse persone, mettendo in mezzo dei mediatori (*pararii*). Né basta la *stipulatio*: ci vuole pure il chirografo⁸⁵. Insomma, il prestito a interesse - innaturale in sé - risulta anche imbarazzante, e persino immorale, se viene esercitato con le modalità tipiche degli usurai.

Ma in fondo, cosa distingueva, dal punto di vista delle classi dirigenti, la *negotiatio* e persino la *foeneratio* di persone come Catone, Attico, Bruto o Seneca, da quelle di un comune cittadino? La discrezione con la quale venivano esercitate⁸⁶, il distacco aristocratico con cui se ne accettavano i frutti, ma soprattutto il fatto che in queste attività non era impegnato il grosso del patrimonio, che doveva rimanere legato al possesso della terra, fonte suprema di legittimazione del rango sociale. Solo per questo, Catone era diverso dal "*faenator Alfius*" di Orazio⁸⁷, che lodava la vita dei campi, sembrava sempre sul punto di diventare un *rusticus*, e poi reinvestiva, come al solito, tutto il capitale in prestiti a interesse⁸⁸.

È probabilmente vero che i membri dell'aristocrazia senatoria si sentirono sempre un po' a disagio nelle vesti di uomini d'affari, riconoscendosi piuttosto nella figura retorica del *pius agricola*, lodato dai poeti e dai filosofi. Ma, come tutti, erano ben consapevoli della distanza tra i valori economici condivisi dall'intera società romana e quel modello⁸⁹. Più che le tirate moralistiche alla Catone e l'esibizione di disinteresse per il profitto (tipico del costume aristocratico in ogni tempo e paese), bisognerebbe stare a sentire il greco Polibio, quando affermava che "a Roma nessuno restituirebbe nemmeno un talento un solo giorno prima della scadenza, tanta è la precisione di tutti quando si tratta di denaro e la voglia di non rimetterci sugli interessi"⁹⁰.

fideiussione avesse determinato un'entrata fittizia a favore del fondo cassa, con l'estinzione, per motivi di tecnica contabile, del debito principale. Proviamo a leggere il documento letteralmente e dal punto di vista dei testimoni. Essi affermano che, il giorno in cui è stata confezionata la *testatio* nelle *tabellae* di Titinia, 1600 HS risultano prestati ad Euplia. Contestualmente, la stessa somma appare rientrata in cassa, mentre un terzo si fa avanti a garantire il rimborso. Anche per me l'estratto sembra riferirsi chiaramente solo alle *tabellae* della creditrice ed alla sua cassa. Mi sembra la documentazione di un *nomen transcripticium*, che evidentemente, all'epoca, poteva essere effettuato anche mediante il libro contabile di una donna.

⁸⁵ ...E non basta nemmeno, se ci si trova di fronte un giudice come Aulo Gellio (*N. A.*, 14.2), che dà ragione all'attore che vanta un credito senza offrirne alcuna prova, per il semplice fatto di godere di buona fama.

⁸⁶ Horat., *Epist.*, 1.1.30: "*multis occulto crescit res fenore*".

⁸⁷ Hor., *Epod.*, 2. Cfr. G. CIPRIANI, *Letteratura georgica e investimento fondiario alla fine del I secolo a.C.*, Orazio, *Epod.* 2, Bari 1980, p. 36 ss.

⁸⁸ Analoga a questa è la figura di *coactor argentarius* che compare in un frammento di Scevola. Egli aveva "*paene totam fortuna in nominibus*": D. 40.7.40.8 (Scaev. 24 dig.).

⁸⁹ Iov., *Sat.*, 14.204-209: le vecchie balie spiegano ai bambini, prima che imparino a camminare, che "*Unde habeas quarerit nemo, sed oportet habere*"; Sen., *Ep.*, 115.1: "*Admirationem nobis parentes auri argentique fecerunt, et generis infusa cupiditas altius sedit crevitque nobiscum*".

⁹⁰ Polib., 31.27. Cfr. A. MARCONE, op. cit., p. 111.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
